

International e-mail

8 Aprile 2009

Selezione ed elaborazione **ad esclusivo uso interno degli Associati ADF** dai notiziari EURO News Flash del GIRP, Focus dell'IFPW ed altre fonti.

La fonte primaria viene riportata in fondo alla notizia, quando rilevabile dai notiziari.

A maggio la sentenza della Corte Europea sulla normativa italiana in materia proprietà delle farmacie riservata ai farmacisti

E' stata fissata al 19 maggio 2009 la data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, in merito al ricorso per inadempimento della Commissione UE contro l'Italia avente ad oggetto la normativa in materia di titolarità delle farmacie (Commissione delle Comunità Europee contro Governo italiano, causa C -531/06).

La lettura pubblica della suddetta sentenza si terrà il prossimo 19 maggio 2009 alle ore 9.30, dinnanzi alla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea.

L'Avvocato Generale Bot aveva presentato lo scorso dicembre il suo parere alla Corte di Giustizia Europea nelle cause in materia di proprietà delle farmacie, in cui Italia e Germania sono chiamate a rispondere di violazione della libertà di stabilimento con norme che ostacolano l'accesso al mercato per le persone fisiche o giuridiche che vogliono aprire una farmacia in Italia o Germania. Egli ritiene che la normativa italiana e tedesca che prevedono tale regola siano giustificate dall'obiettivo di garantire un rifornimento adeguato di farmaci alla popolazione.

I precedenti:

16 dic. 2008

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-531/06 e nelle cause riunite C-171/07 e C-172/07 Commissione / Italia e Apothekerkammer des Saarlandes e a.

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE YVES BOT, LA TITOLARITÀ E L'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA POSSONO ESSERE RISERVATI AI SOLI FARMACISTI.

Egli ritiene che la normativa italiana e tedesca che prevedono tale regola siano giustificate dall'obiettivo di garantire un rifornimento adeguato di farmaci alla popolazione.

28 giu. 2006 - La Commissione Europea contesta:

1. Il divieto d'acquisizione di partecipazioni da parte di imprese aventi un'attività di distribuzione di medicinali (o legate a società aventi tale attività) in società farmaceutiche private o in farmacie comunali. La regolamentazione italiana come interpretata dalla Corte costituzionale e come modificata dal decreto 591/2006 del 26 aprile 2006 (articolo 100, paragrafo 2) prevede **l'incompatibilità tra l'attività di distribuzione e l'attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici.** Ciò comporta in particolare il divieto per le imprese attive (o legate a imprese attive) nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali nell'ambito del processo di privatizzazione delle farmacie comunali iniziato in Italia negli anni '90 e che verrebbe compromesso dalle disposizioni di legge che fissano queste incompatibilità.
2. La **riserva di titolarità di farmacie private ai soli farmacisti o alle sole persone giuridiche composte da farmacisti.** La legge italiana vieta alle persone fisiche che non possiedono un diploma di laurea in farmacia o alle persone giuridiche non composte da farmacisti la titolarità di farmacie private che vendono al pubblico. Tale esclusiva impedisce l'acquisto di partecipazioni o lo stabilimento di farmacie che vendono al pubblico a tutti gli operatori (in particolare quelli di altri Stati membri) che non sono in possesso del diploma di farmacista.